



**COMUNICATO UFFICIALE N. 83/L  
DEL 28 AGOSTO 2013**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

83/180

**Comunicazioni della F.I.G.C.**

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 58/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Agosto 2013:

Comunicato Ufficiale n. 58/A

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI  
GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL I°, II°, III° TURNO E QUARTI DI FINALE  
DI COPPA ITALIA SERIE A e B di CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2013-  
2014**

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relative alle gare del I°, II°, III° Turno e dei Quarti di finale di Coppa Italia Serie A e B di Calcio femminile stagione sportiva 2013/2014;

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37, comma 7 del C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

**Pubblicato in Firenze il 28 Agosto 2013**

IL SEGRETARIO  
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli